



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Assessorato alla Sicurezza,
Protezione Civile, Frazioni, Mobilità,
Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione
Urbana, Palio

Il Vicesindaco

Ferrara, data del protocollo

**Alla Sig.ra Consigliera Anna Chiappini
Gruppo PD**

e, p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
LLSS

Oggetto: Risposta a interpellanza sulle misure urgenti per il contenimento dei costi
dell'energia elettrica e l'installazione dei pannelli fotovoltaici PG 58896/2023.

Gentilissima,

in riscontro all'interpellanza da Lei presentata il 6 aprile u.s., di
cui all'oggetto, si inoltra la nota del Dirigente del Servizio Qualità Edilizia, Sue, Suap,
Pianificazione Territoriale.

Distinti saluti.

Il Vicesindaco
Nicola Lodi
(firmato digitalmente)

All/c.s.d.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Qualità Edilizia - SUE, SUAP - Pianificazione Territoriale

Ferrara, 28 aprile 2023

Spett. Assessore Qualità Edilizia

Nicola Lodi

SEDE

Oggetto: Risposta a interpellanza sulle misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e l'installazione dei pannelli fotovoltaici PG 58896/2023 del 06/04/2023 presentata da Anna Chiappini consigliera del Gruppo Partito Democratico.

Vista l'interpellanza in oggetto richiamata con richiesta di risposta scritta entro il 08/05/2023, e con la quale la consigliera Anna Chiappini del Gruppo Partito Democratico interroga il Sindaco e l'Assessore competente per quanto sotto riportato:

- *Come essi possano conciliare la bocciatura della Risoluzione di cui al PG 34178/2023 del 27/02/2023 - concepita nell'ottica sia di una tutela dei cittadini di Ferrara, molti dei quali residenti entro le Mura, che del centro storico stesso, da preservare anche attraverso i nuovi dispositivi di efficientamento energetico e di produzione di energia "pulita" – con la stessa Deliberazione di Giunta, emanata due settimane dopo la discussione in Consiglio e riportante i medesimi contenuti della Risoluzione;*
- *Come intendano compensare i danni dei cittadini – e con essi delle aziende del settore – che per mesi hanno scritto telefonato allo Sportello Unico Edilizia di Ferrara, dopo aver condotto uno studio con professionista tecnico per la verifica dei presupposti del progetto di installazione, i quali hanno dovuto alla fine rinunciare al progetto e che, dopo circa un anno, volendolo intraprendere di nuovo, hanno visto nel frattempo levitare alle stelle i prezzi di materiale e prestazioni*

Si formulano le seguenti considerazioni:

Premesso che in base ai principi di "sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" gli Enti Locali non possono modificare Leggi dello Stato, nel caso specifico impedire e/o autorizzare interventi riconducibili per superiore ordine gerarchico ad Edilizia Libera, appare da subito evidente la confusione amministrativa espressa dall'interpellanza in merito alla gerarchia tra norme sovraordinate e norme locali. In tal senso quindi potrebbe, fin da subito, emergere la distinta adeguatezza normativa e non concorrenzialità tra la L. 34/22 e la DGM del 28/03/2023.

Visti:

- L'Art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 "Attività Edilizia Libera"
- La L. 27 aprile 2022, n. 34 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";
- L'art. 9 della L. 34/2022 «5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. **Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale».**
- L'art 136, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, definisce i centri storici quali beni paesaggistici o culturali. In particolare, i centri storici sono beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, che meritano una specifica tutela (si v. TAR catania, sez. I, 21 gennaio 2022, n. 2014). Peraltro, come è stato evidenziato dal giudice delle leggi, il centro storico è "un bene dall'alto valore culturale e ambientale", che impone ai soggetti responsabili della sua protezione di dotarsi "di strumenti idonei a coniugare l'esigenza di sviluppo del centro urbano con quello di conservazione e valorizzazione dei beni immobili ivi presenti" (si v. Corte. Cost., sent. n. 130/2020). Inoltre, all'art. 6-bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 si stabilisce che le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina della CILA a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1 del medesimo articolo.
La Regione Emilia Romagna ha dettato una disciplina integrativa di quella statale con la L.R. Emilia Romagna n. 15/2013. A ciò si aggiunga che, a norma del richiamato art. A-9, comma 2 dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000, "Il Comune individua inoltre gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento ed i materiali utilizzabili nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale, in coerenza con la disciplina generale definita dal RUE ai sensi dell'art. 29". Come si desume dalla disposizione richiamata viene rimessa a ciascun Comune la specificazione di tali aspetti che deve comunque essere coerente con le previsioni del RUE **e al contempo non si è prescritto che debba avvenire con il RUE.**

- La Delibera GC 396/2020 PG-2020-114955 “Linee guida per interventi di efficientamento energetico” e successiva modifica approvata con Delibera GC 113/2023, che disciplina la modalità di intervento per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e per la realizzazione di soluzioni di difesa passiva dell’involucro negli edifici storici, garantendo al contempo la tutela del Bene Centro Storico di una città quale è Ferrara, interamente oggetto di un riconoscimento di Tutela Unesco.

Precisato che

- Le Linee Guida, sono state approvate a fronte di un’attenta analisi dei possibili impatti derivanti dall’indiscriminata applicazione di sistemi passivi quali cappotti, e installazione di impianti fotovoltaici nel centro storico della città, individuando chiaramente le modalità di intervento sugli edifici storici in base alla zona di espansione dello sviluppo urbano della città e alla classe di intervento degli edifici di cui al Titolo I Capo IV del RUE Vigente;
- Le Linee Guida approvate con delibera GC 396/2020 risultavano già coerenti con il disposto normativo (pannelli non visibili dalla pubblica strada e dai punti panoramici, integrati con la copertura, ecc). Unica eccezione, il divieto di installazione su edifici di particolare pregio architettonico (classe 1 e 2 del PSC). Si evidenzia che il Comune di Ferrara ha vinto recentemente un ricorso al TAR per l’opposizione a tale ultima residuale limitazione;
- La modifica alle Linee Guida approvata con delibera GC 113/2023, finalizzata a consentire l’installazione di pannelli fotovoltaici anche sulle coperture degli edifici classificati dal RUE vigente in classe 2, (Art. 111 – Classe 2: edifici e manufatti storici riconoscibili per notevole rilevanza tipologica, strutturale e morfologica), è stata sottoposta alla Giunta dopo un’attenta analisi dei possibili impatti sulla tutela del “Bene Centro Storico” rispetto all’obiettivo di dotare i singoli edifici di impianti FER (fonte energia rinnovabile).

Dato atto che:

- Gli interventi riconducibili ad attività edilizia libera (Art. 6 DPR 380/01) sono attuati su esclusiva iniziativa del privato senza alcuna attività istruttoria da parte del Comune. In tal senso il Comune non può esercitare alcuna attività autorizzativa né, tantomeno, di rigetto;
- Per contro gli interventi descritti nella risoluzione PG 34178/2023 e pertanto richiamati nell’interpellanza PG 58896/2023 sono probabilmente riconducibili ad istanze edilizie CILAS. Dette istanze contengono di norma un insieme sistematico di interventi (fotovoltaico, cappotto termico, sostituzione infissi, ecc.) legati normalmente al c.d. Superbonus;

Valutato che:

- Le CILAS sono inoltrate non su richiesta del Comune ma su esclusiva iniziativa del cittadino. Dette istanze sono soggette a controllo da parte del SUE. Trattandosi di interventi soggetti a contribuzione statale si evidenzia che la verifica di conformità risulta fondamentale;
- Un impianto fotovoltaico si dice **integrato quando i pannelli sostituiscono gli elementi di copertura del tetto** sul quale vengono installati: nella circostanza di detta modalità costruttiva pertanto l’impianto non viene sovrapposto al tetto bensì sostituisce i materiali di rivestimento, quali coppi, tegole ed altro;
- Il richiamato Art. 9 della L. 34/2022 tra le esclusioni di manutenzione ordinaria richiama espressamente “...le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”. Tale espresso divieto risulta quindi diametralmente opposto a quanto invece affermato nella risoluzione e ribadito nell’interpellanza;

- Nella casistica delle comunicazioni (CILAS) pervenute al SUE di Ferrara gli impianti fotovoltaici sono tutti del tipo sovrapposto e mai, salvo rarissime eccezioni, del tipo integrato e pertanto conformi al disposto della L. 34/2022;

Per tutto quanto sopra

Verificato che:

- Le procedure adottate dal SUE non risultano in alcun modo in contrasto con la normativa nazionale e/o locale;

In merito al primo punto dell'interpellanza in oggetto

- si ritiene formalmente errata la risoluzione *PG 34178/2023 del 27/02/2023* per la parte che intende estendere il fotovoltaico integrato, realizzabile in edilizia libera, anche alle coperture in materiale della tradizione locale che caratterizzano la quasi totalità dei fabbricati classificati in classe 2 del Centro Storico della Città;

In merito al secondo punto

- inerente l'ipotetico danno economico in relazione al risparmio energetico derivante dalla mancata applicazione del fotovoltaico e nella concessione delle detrazioni fiscali, evidenziato che non sussiste alcun impedimento per il cittadino alla realizzazione del fotovoltaico tramite interventi di manutenzione ordinaria, purché in conformità con la L. 34/2022, preme sottolineare, che troppo spesso si ricorre in via semplicistica alla soluzione più veloce, anche se in contrasto con la salvaguardia del bene, escludendo a priori la valutazione di altre proposte progettuali di efficientamento energetico che possono garantire gli stessi requisiti prestazionali e la contestuale tutela del bene storico architettonico, in conformità e alle Linee Guida e alla modalità di *intervento* negli edifici in Classe 2;

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA
SUE, SUAP, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Arch. Magnani Fabrizio